

# COMUNE DI FOGLIANO REDIPUGLIA

## Provincia di Gorizia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

\_\_\_\_\_

# **COPIA**

ANNO 2023 **N. 43** del Reg. Delibere

OGGETTO: IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA (ILIA) - CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2024.

L'anno 2023, il giorno 19 del mese di Dicembre alle ore 18:35 nella sala consigliare si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente	
dott.ssa Pisano Cristiana	Sindaco	Presente	
Benfatto Michele	Consigliere	Assente	
geom. Dreossi Daniele	Consigliere	Presente	
Messineo Alessandra	Consigliere	Presente	
Muset Massimo	Consigliere	Presente	
Tosoratti Rosanna	Consigliere	Presente	
Silvestri Simone	Consigliere	Presente	
Cattarin Fabio	Consigliere	Assente	
Vidali Roberto	Consigliere	Presente	
Greggio Luigino	Consigliere	Presente	
Cuzzi Maurizio	Consigliere	Presente	
Lister Paola	Consigliere	Assente	
Passantino Gabriella	Consigliere	Presente	
Fazari Piero	Consigliere	Presente	
Tonon Andrea	Consigliere	Presente	
Spagnolo Pia	Consigliere	Presente	
dott. Benella Enrico	Consigliere	Presente	

Assiste il Segretario Rossi Dott.ssa Monica.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza la Dott.ssa Pisano Cristiana nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA (ILIA) - CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2024.

#### **RELAZIONE**

VISTA la Legge Regionale 14 novembre 2022, n. 17, con la quale è stata istituita l'Imposta Locale Immobiliare Autonoma (ILIA) che sostituisce nel territorio regionale, a decorrere dal 1° gennaio 2023, l'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 1, comma 738 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160:

Preso atto che l'art. 9 della Legge Regionale n. 17/2022 stabilisce le seguenti aliquote:

- 1. per abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le pertinenze, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,5 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200 euro rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dalle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER) di cui alla legge regionale 27 agosto 1999 n. 24 (Ordinamento delle aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonché modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 75/1952 ed ulteriori norme in materia di edilizia residenziale pubblica);
- 2. Per il primo fabbricato ad uso abitativo diverso dall'abitazione principale o assimilata di cui all'art. 4, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- 3. Per il primo fabbricato ad uso abitativo diverso dall'abitazione principale o assimilata di cui all'art. 4 e ulteriori rispetto a quelli del comma 2, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- 4. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3 bis del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557 e s.m.i., l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,1 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono solo diminuirla fino all'azzeramento;
- 5. Per i terreni agricoli l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,76 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- 6. Per le aree fabbricabili di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- 7. Per i fabbricati strumentali all'attività economica l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla fino allo 0,96 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- 8. Per gli immobili diversi da quelli di cui ai punti da 1 a 7 l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla fino allo 1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

RICORDATO che ai sensi dell'art 8 della legge regionale 17/2022, la base imponibile è ridotta del 50% per le seguenti fattispecie:

- per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del decreto n. 445/2000, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato;
- per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale.

PRESO ATTO dell'art. 10 della L.R. 17/2022 con il quale sancisce le seguenti riduzioni:

- per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 l'imposta, è ridotta al 75 per cento.
- per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in regione a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta è applicata nella misura della metà;

DATO ATTO che l'art. 11 della L.R. 17/2022 stabilisce le seguenti esenzioni per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

- l'abitazione principale o assimilata, come definite dall'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), a eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;
- gli immobili posseduti, nel territorio della regione, dallo Stato, dalla Regione Friuli-Venezia Giulia e dai Comuni della regione, nonché dalle forme associative tra Enti locali della regione dotate di personalità giuridica, dai consorzi tra Enti locali e dagli Enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;
- i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle Organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia:
- gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni;
- i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

RICHIAMATO altresì l'art. 12 della L.R. 17/2022 inerenti l'esenzioni dall'imposta per i terreni agricoli di seguito specificati:

- posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 99/2004 iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo 99/2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;

- ricadenti in aree montane o di collina come individuate dalla circolare del Ministero delle Finanze del 14 giugno 1993, n. 9, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 141 del 18 giugno 1993;
- VISTO il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Locale Immobiliare Autonoma ILIA approvato con D.C. n. 19 dd. 29.05.2023;

RITENUTO di confermare le seguenti aliquote per il mantenimento degli equilibri del Bilancio di Previsione 2024 mantenendo le aliquote stabilite con delibera del Consiglio Comunale n. 40 dd. 22/12/2022, e precisamente:

### ALIQUOTE:

- 0,5 per cento per abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le pertinenze. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200 euro rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dalle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER) di cui alla legge regionale 27 agosto 1999 n. 24 (Ordinamento delle aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonché modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 75/1952 ed ulteriori norme in materia di edilizia residenziale pubblica).
- 0,86 per cento per il primo fabbricato ad uso abitativo diverso dall'abitazione principale o assimilata di cui all'art. 4 (della medesima legge);
- 0,86 per cento per il primo fabbricato ad uso abitativo diverso dall'abitazione principale o assimilata di cui all'art. 4 e ulteriori rispetto a quelli del comma 2;
- 0,1 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3 bis del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557 e s.m.i.;
- 0,76 per cento per i terreni agricoli;
- 0,86 per cento per le aree fabbricabili di cui all'art. 3, comma 1, lettera c);
- 0,86 per cento per i fabbricati strumentali all'attività;
- 0,86 per cento per gli immobili diversi da quelli di cui ai punti precedenti;

VISTI i pareri favorevoli dei responsabili dei competenti servizi in ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art.239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/00, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012

RITENUTO di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21;

Tutto ciò premesso e per le motivazioni sopra riportate,

#### SI PROPONE

1. di approvare con riferimento all'esercizio finanziario 2023, le aliquote dell'Imposta Locale Immobiliare Autonoma (ILIA) e la relativa detrazione, nelle seguenti misure:

DESCRIZIONE	ALIQUOTA	DETRAZIONE
Abitazione principale (unità immobiliari di cat. A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze, intendendosi per tali quelle esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo	5,00 per mille	200,00 euro
Primo fabbricato ad uso abitativo, diverso dall'abitazione principale o assimilata di cui all'articolo 4 c. 1 lett. b) L.R. 17/22	8,60 per mille	
Primo fabbricato ad uso abitativo diverso dall'abitazione principale o assimilata di cui all'art. 4 e ulteriori rispetto a quelli del comma 2 art. 9 L.R. 17/22	8,60 per mille	
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00 per mille	
Terreni agricoli	7,60 per mille 8,60 per	
Aree fabbricabili	mille	
Fabbricati strumentali all'attività economica	8,60 per mille	
Aliquota ordinaria da applicare a tutte le tipologie immobiliari non comprese in quelle già elencate	8,60 per mille	

- 2. di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019
- 3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21;

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI i pareri richiesti ed espressi favorevolmente da parte dei soggetti di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

VISTO lo statuto comunale

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli espressi dai 14 componenti presenti

#### DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione nella stesura sopra riportata

Con successiva e separata votazione unanime favorevole espressa dai 14 componenti presenti, l'atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi della L.R. 11 dicembre 2003, n. 21, art. 1, comma 19, così come modificato dall'art.17 comma 12 L.R. 17/2004.

# PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto dalla RAG. ANNALIA VESCOVI in data 14 dicembre 2023.

# PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE

Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere favorevole alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto dalla DOTT.SSA MICHELA DIPIAZZA in data 15 dicembre 2023.

Letto, confermato e sottoscritto,

## Il Presidente F.to Pisano Dott.ssa Cristiana

# Il Segretario F.to Rossi Dott.ssa Monica

### ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on line dal 21/12/2023 al 04/01/2024 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni.

Comune di Fogliano Redipuglia, lì 21/12/2023

Il Responsabile della Pubblicazione F.to Corrado Serafini

## ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 19/12/2023, poiché dichiarata immediatamente esecutiva(art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art.17 della L:R. 24/05/2004 n. 17).

Lì 19/12/2023

Il Responsabile dell'esecutività F.to Corrado Serafini

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì 20/12/2023

Il Responsabile del Procedimento F.to Corrado Serafini